Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 1365/75 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1975

concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

(GU L 139 del 30.5.1975, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CEE) n. 1947/93 del Consiglio del 30 giugno 1993	L 181	13	23.7.1993

Modificato da:

►**A1**	Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979
►**A2**	Atto di adesione della Spagna e del Portogallo	L 302	23	15.11.1985
►**A3**	Atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia	C 241	21	29.8.1994
	(adattato dalla decisione 95/1/CE, Euratom, CECA del Consiglio)	L 1	1	1.1.1995

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 1365/75 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 1975

concernente l'istituzione di una Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ([1]),

visto il parere del Comitato economico e sociale ([2]),

considerando che i problemi che si pongono per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro nella società moderna sono sempre più numerosi e complessi; che è importante che le azioni da intraprendere in materia nella Comunità possano fondarsi su basi scientifiche interdisciplinari e che, al tempo stesso, è importante associare le parti sociali alle azioni così condotte;

considerando che la Comunità non è attualmente in grado di effettuare analisi, studi e riflessioni che permettano un'impostazione scientifica sistematica dei problemi citati;

considerando che il programma d'azione delle Comunità europee in materia ambientale ([3]) prevede che le Istituzioni comunitarie dovrebbero dotarsi di un organo capace specialmente di repertoriare gli elementi che intervengono negli ambienti di vita e di lavoro, e di eseguire lo studio previsionale dei fattori che possono compromettere le condizioni di esistenza e dei fattori che sono invece in grado di migliorare tali condizioni;

considerando che la risoluzione del Consiglio del 21 gennaio 1974, relativa ad un programma di azione sociale ([4]), prevede, tra l'altro, un programma di azione a favore dei lavoratori inteso a umanizzarne le condizioni di vita e di lavoro;

considerando che l'istituzione di una fondazione è necessaria per raggiungere gli scopi della Comunità in materia di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;

considerando che i poteri d'azione specifici richiesti per l'istituzione di questa Fondazione non sono stati previsti dal trattato;

considerando che la fondazione è istituita nell'ambito delle Comunità europee e opera nel rispetto del diritto comunitario; che è opportuno precisare le condizioni in base alle quali si applicano talune disposizioni di carattere generale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È istituita una fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, qui di seguito denominata la «Fondazione».

Articolo 2

1. La Fondazione ha il compito di contribuire alla concezione ed alla realizzazione di migliori condizioni di vita e di lavoro con un'azione intesa a sviluppare e diffondere le cognizioni atte a promuovere questa evoluzione.

([1]) GU n. C 76 del 3. 7. 1974, pag. 33.
([2]) GU n. C 109 del 19. 9. 1974, pag. 37.
([3]) GU n. C 112 del 20. 12. 1973, pag. 3.
([4]) GU n. C 13 del 12. 2. 1974, pag. 1.

▼B

2. In tale prospettiva, la Fondazione ha il compito di sviluppare e di approfondire, in base all'esperienza pratica, lo studio per il miglioramento dell'ambiente di vita e delle condizioni di lavoro a medio e lungo termine e di identificare i fattori di cambiamento. Nell'esecuzione dei suoi compiti, la Fondazione tiene conto delle politiche comunitarie in questi settori e consiglia le Istituzioni della Comunità sugli obiettivi e gli orientamenti prevedibili, trasmettendo loro le cognizioni scientifiche e i dati tecnici.

3. Nel contesto del miglioramento dell'ambiente di vita e delle condizioni di lavoro, essa si occuperà più in particolare dei seguenti problemi, adoperandosi per far valere le priorità:

— condizione dell'uomo al lavoro;

— organizzazione del lavoro, e in particolare concezione dei posti di lavoro;

— problemi specifici di talune categorie di lavoratori;

— aspetti a lungo termine del miglioramento dell'ambiente;

— ripartizione nello spazio delle attività umane e loro distribuzione nel tempo.

Articolo 3

1. Per svolgere i suoi compiti, la Fondazione favorisce lo scambio d'informazioni e di esperienze in questi settori ed istituisce, qualora necessario, un sistema d'informazione e di documentazione. Essa può in particolare:

a) facilitare i contatti tra le università, gli istituti di studi e di ricerca, le amministrazioni e le organizzazioni della vita economica e sociale e incoraggiare azioni concertate;

b) creare gruppi di lavoro;

c) concludere contratti di studio, partecipare a studi, promuovere e contribuire alla realizzazione di progetti-pilota e, ove occorra, realizzare direttamente alcuni studi;

d) organizzare corsi, conferenze e seminari.

2. La Fondazione collabora il più strettamente possibile con gli istituti, le fondazioni e gli organismi specializzati esistenti negli Stati membri o a livello internazionale.

Articolo 4

1. La Fondazione è un organismo senza scopo di lucro. Essa gode in tutti gli Stati membri della più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche.

2. La Fondazione ha sede in Irlanda.

Articolo 5

La Fondazione comprende:

— un consiglio di amministrazione,

— un direttore e un direttore aggiunto,

— un comitato di esperti.

Articolo 6

▼M1

1. Il consiglio di amministrazione è composto da ►A3 48 ◄ membri di cui:

a) ►A3 quindici ◄ membri rappresentano i governi degli Stati membri;

b) ►A3 quindici ◄ membri rappresentano le organizzazioni dei datori di lavoro;

c) ►A3 quindici ◄ membri rappresentano le organizzazioni dei lavoratori;

▼M1

d) tre membri rappresentano la Commissione.

▼B

2. I membri di cui alle lettere a), b) e c) sono nominati dal Consiglio, uno per ogni Stato membro e per ciascuna delle suddette categorie. Il Consiglio nomina, contemporaneamente ed alle stesse condizioni del membro titolare, un membro supplente che partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione soltanto in assenza del membro titolare. I membri titolari e supplenti che rappresentano la Commissione sono da essa nominati.

3. Il mandato dei membri del consiglio di amministrazione ha la durata di tre anni ed è rinnovabile. Al termine del mandato o in caso di dimissioni, i membri restano in carica fino a quando si sia provveduto al rinnovo del mandato stesso od alla loro sostituzione.

4. Il consiglio di amministrazione designa tra i suoi membri, per la durata di un anno, il presidente e tre vicepresidenti.

5. Il presidente convoca il consiglio di amministrazione almeno due volte all'anno e su richiesta di almeno un terzo dei membri.

6. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo 7

1. Il consiglio di amministrazione gestisce la Fondazione, di cui stabilisce gli orientamenti, previo parere del comitato di esperti. Sulla base di un progetto presentato dal direttore, il consiglio di amministrazione adotta il programma di lavoro d'intesa con la Commissione.

2. Esso adotta il regolamento interno che entra in vigore, previa approvazione del Consiglio su parere della Commissione.

3. Esso decide in merito all'accettazione di ogni legato, donazione e sovvenzione provenienti da una fonte che non sia la Comunità.

Articolo 8

1. Il direttore della Fondazione e il direttore aggiunto sono nominati dalla Commissione in base ad un elenco di candidati presentato dal consiglio di amministrazione.

2. Il direttore e il direttore aggiunto vengono scelti tra persone particolarmente competenti che offrano ogni garanzia di indipendenza.

3. Il direttore e il direttore aggiunto sono nominati al massimo per cinque anni. Il loro mandato è rinnovabile.

Articolo 9

1. Il direttore dirige la Fondazione e pone in esecuzione le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione. Egli è il rappresentante giuridico della Fondazione.

2. Nel contesto delle disposizioni applicabili al personale, il direttore ha autorità sul personale della Fondazione, che egli assume e revoca dall'incarico e di cui fissa le qualifiche richieste.

3. Il direttore prepara i lavori del consiglio di amministrazione. Il direttore o il direttore aggiunto o entrambi partecipano alle riunioni di detto consiglio.

4. Il direttore rende conto dell'esecuzione del suo mandato al consiglio di amministrazione.

Articolo 10

1. Il comitato di esperti è composto di ►A3 15 ◄ membri nominati dal Consiglio su proposta della Commissione, scelti tra le personalità degli ambienti scientifici ed altri ambienti interessati dall'attività della Fondazione.

▼B

2. Nell'elaborare la sua proposta, la Commissione terrà conto delle necessità seguenti:

— mantenere un equilibrio tra i due aspetti complementari della Fondazione, vale a dire le condizioni di vita e di lavoro;

— ottenere la migliore consulenza possibile dal punto di vista scientifico e tecnico;

— partecipazione di almeno un cittadino per ogni Stato membro.

3. Il mandato dei membri del comitato di esperti è di tre anni ed è rinnovabile.

Articolo 11

1. Il comitato di esperti ha il compito di dare pareri agli altri organi della Fondazione in tutti i settori di competenza di quest'ultima, a richiesta del direttore o di propria iniziativa. Tutti i suoi pareri, compreso il parere al direttore per l'elaborazione del programma di lavoro di cui all'articolo 12, dovranno essere trasmessi contemporaneamente al direttore e al consiglio di amministrazione.

2. Il comitato elegge nel suo ambito un presidente e stabilisce il proprio regolamento interno.

3. Il comitato si riunisce su convocazione del suo presidente d'intesa con il direttore. Le riunioni si tengono almeno due volte l'anno e a richiesta di almeno sette dei suoi membri.

Articolo 12

1. Il direttore stabilisce anteriormente al 1º luglio di ogni anno il programma di lavoro annuale, in base agli orientamenti di cui all'articolo 7. Il programma annuale s'iscrive in un programma quadriennale da aggiornare ogni anno. Le azioni contenute nel programma annuale saranno corredate da una stima delle spese necessarie.

Nell'elaborare tale programma, il direttore tiene conto dei pareri del comitato di esperti e dei pareri presentati dalle Istituzioni comunitarie e dal Comitato economico e sociale.

A questo scopo e per evitare doppioni, le Istituzioni comunitarie e il Comitato economico e sociale comunicano alla Fondazione le loro esigenze, nonché — per quanto possibile — gli studi e i lavori che fanno parte delle loro attività.

2. Il direttore sottopone il programma di lavoro all'approvazione del consiglio di amministrazione.

▼M1

Articolo 13

Il direttore prepara e il consiglio di amministrazione adotta, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione generale sulle attività, sulla situazione finanziaria e sulle prospettive della Fondazione e la trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, al Comitato economico e sociale e alla Corte dei conti.

▼B

Articolo 14

Il consiglio di amministrazione elabora per ogni esercizio di bilancio, che coincide con l'anno civile, uno stato delle entrate e delle spese, che deve risultare in pareggio.

Articolo 15

▼M1

1. Il consiglio di amministrazione invia alla Commissione, entro il 31 marzo di ogni anno, lo stato di previsione delle entrate e delle spese. La Commissione invia al Parlamento europeo e al Consiglio tale stato di previsione, che comporta una tabella dell'organico, unitamente al progetto preliminare di bilancio delle Comunità europee.

▼M1

2. L'autorità di bilancio stabilisce gli stanziamenti disponibili sulla base della sovvenzione destinata alla Fondazione.

Ai suddetti stanziamenti è applicata la procedura vigente per gli storni degli stanziamenti da un capitolo all'altro.

L'autorità di bilancio stabilisce la tabella dell'organico della Fondazione.

▼B

3. Il consiglio di amministrazione approva prima dell'inizio dell'esercizio finanziario lo stato delle entrate e delle spese, adeguandolo alla sovvenzione accordata dall'autorità di bilancio. La Commissione trasmette all'autorità di bilancio lo stato delle spese approvato.

▼M1

Articolo 16

1. Le disposizioni finanziarie applicabili alla Fondazione sono adottate a norma dell'articolo 209 del trattato.

Il controllo dell'impegno e del pagamento di tutte le spese, nonché il controllo della constatazione e della riscossione di tutte le entrate della Fondazione sono esercitate dal controllore finanziario della Commissione.

2. Ogni anno, entro il 31 marzo, il consiglio di amministrazione comunica al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti i conti di gestione, l'analisi della gestione finanziaria nonché il bilancio finanziario della Fondazione per l'esercizio trascorso.

La Corte dei conti li esamina come previsto all'articolo 206 bis del trattato.

3. La Corte dei conti trasmette alle autorità responsabili dell'esecuzione e alla Commissione, entro il 30 novembre, la sua relazione annuale accompagnata dalle risposte della Fondazione alle osservazioni della Corte dei conti e ne assicura la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Entro il 30 aprile dell'anno seguente, il Parlamento, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà atto al consiglio di amministrazione della Fondazione secondo le procedure di cui all'articolo 206 ter del trattato.

Articolo 17

Le disposizioni relative al personale della Fondazione sono adottate dal Consiglio su proposta della Commissione, previa consultazione del Parlamento europeo.

▼B

Articolo 18

I membri del consiglio di amministrazione, il direttore, il direttore aggiunto e il personale nonché ogni persona che partecipa alle attività della Fondazione sono tenuti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, a non divulgare le informazioni che per loro natura siano protette dal segreto professionale.

Articolo 19

Il regime linguistico delle Comunità europee è applicabile alla Fondazione.

Articolo 20

Il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee è applicabile alla Fondazione.

Articolo 21

1. La responsabilità contrattuale della Fondazione è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.

▼B

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dalla Fondazione.

2. In materia di responsabilità extracontrattuale, la Fondazione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalla Fondazione o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni.

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a conoscere delle controversie relative al risarcimento di tali danni.

3. La responsabilità personale degli agenti nei confronti della Fondazione è regolata dalle disposizioni relative al personale della Fondazione.

Articolo 22

Qualsiasi atto della Fondazione, implicito e esplicito, può essere deferito alla Commissione da qualsiasi Stato membro, qualsiasi membro del consiglio di amministrazione o qualsiasi terza persona, direttamente e individualmente interessata, al fine di controllarne la legittimità.

L'interessato deve adire la Commissione entro quindici giorni, a decorrere dal giorno in cui è venuto a conoscenza dell'atto impugnato.

La Commissione prende una decisione entro un mese. La mancanza di decisioni entro tale termine è da considerarsi come decisione implicita di reiezione.

Articolo 23

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.